

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1503 DELLA COMMISSIONE**  
**dell'8 ottobre 2018**

**che stabilisce misure per evitare l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'*Aromia bungii***  
**(Faldermann)**

[notificata con il numero C(2018) 6447]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, terza frase,

considerando quanto segue:

- (1) Il cerambicide *Aromia bungii* (Faldermann) (di seguito «l'organismo specificato») non è indicata nell'elenco dell'allegato I né dell'allegato II della direttiva 2000/29/CE.
- (2) Focolai di tale organismo sono tuttavia comparsi di recente, per la prima volta, in Italia e Germania con effetti economici, ambientali o sociali sul territorio dell'Unione inaccettabili. È opportuno pertanto vietare l'introduzione di tale organismo nocivo nell'Unione ed prevenirne la presenza. A tal fine è opportuno adottare misure specifiche.
- (3) L'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) ha adottato nel 2014 una relazione riguardante l'analisi del rischio fitosanitario relativa all'organismo specificato <sup>(2)</sup>. Tale relazione ha individuato come probabili vettori d'introduzione dell'organismo specificato il legname o i suoi prodotti ricavati dalla specie *Prunus* che presentino dimensioni sufficienti per sostenere il ciclo vitale dell'organismo nocivo fino allo stadio adulto e che non sono stati oggetto di specifico trattamento insetticida. È pertanto opportuno stabilire misure specifiche per l'introduzione e lo spostamento nell'Unione di vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di *Prunus* spp. (di seguito «i vegetali specificati») con un diametro al punto di maggiore spessore del fusto o del colletto della radice pari o superiore a 1 cm. Tali misure dovrebbero applicarsi anche al legname ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE (di seguito «legname specificato») e al materiale da imballaggio a base di legno se ottenuto in tutto o in parte da *Prunus* spp. (di seguito «materiale da imballaggio a base di legno specificato»).
- (4) Qualora compaia un focolaio dell'organismo specificato sul territorio dell'Unione, la zona interessata dovrebbe essere delimitata per adottare al suo interno efficaci misure di eradicazione.
- (5) Essendo opportuno tener conto dell'impatto economico e ambientale connesso alla distruzione dei vegetali, l'istituzione di una zona delimitata, a determinate condizioni, non dovrebbe pertanto essere imposta se l'organismo specificato può essere eliminato dai vegetali in cui se ne è riscontrata la presenza e se è possibile dimostrare che non può insediarsi.
- (6) In particolari circostanze gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di decidere di non istituire zone delimitate e di limitare le misure alla distruzione dei vegetali o dei materiali a base di prodotti vegetali infestati, in quanto tali misure sarebbero proporzionate al rispettivo rischio fitosanitario.
- (7) I vegetali specificati e il legname specificato coltivati in una zona delimitata o che vi siano stati presenti almeno per una parte del loro ciclo vitale o che vi abbiano transitato, oppure il materiale da imballaggio a base di legno specificato originario di zone delimitate, hanno maggiori probabilità di essere infestati dall'organismo specificato. Lo spostamento di tali vegetali, di tale legname e tale materiale da imballaggio a base di legno dovrebbe essere soggetto a prescrizioni specifiche, al fine di prevenire l'ulteriore diffusione dell'organismo specificato.
- (8) Per garantire uno scrupoloso monitoraggio dello spostamento di vegetali destinati alla piantagione originari delle zone delimitate e per fornire un'efficace panoramica dei siti in cui il rischio fitosanitario connesso all'organismo specificato è elevato, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero avere accesso alle informazioni concernenti i siti di produzione situati all'interno delle zone delimitate.

<sup>(1)</sup> GUL 169 del 10.7.2000, pag. 1.

<sup>(2)</sup> EPPO (2014) *Pest risk analysis for Aromia bungii* (Analisi del rischio fitosanitario per l'*Aromia bungii*). EPPO, Parigi. Disponibile all'indirizzo [http://www.eppo.int/QUARANTINE/Pest\\_Risk\\_Analysis/PRA\\_intro.htm](http://www.eppo.int/QUARANTINE/Pest_Risk_Analysis/PRA_intro.htm)

